

TAR UMBRIA E FUNZIONI ZOOFILE DELLE GUARDIE WWF: UN SUCCESSO IMPORTANTE

Nota a commento sentenza Tar Umbria n. 193 del 27 aprile 2005

A cura dell'Avv. Daniele Carissimi

Con una significativa e quanto mai attesa pronuncia, il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Umbria ha contribuito a delineare i confini di una tematica particolarmente delicata e dibattuta: il ruolo e le funzioni delle guardie particolari giurate per la vigilanza zoofila.

Con la sentenza n. 535/2004 (Poma Antonella c/ Ufficio Territoriale del Governo di Terni e Ministero dell'Interno – riportata integralmente in calce), l'Organo giudicante ha ritenuto di annullare un provvedimento di diniego seguente una richiesta di rinnovo del decreto di approvazione presentato da una guardia giurata.

Le motivazioni per le quali era stato negato il rinnovo sono state articolate dalla Prefettura emanante sulla base della verifica della mancanza di un'apposita legge regionale (nel territorio regionale umbro) di copertura.

Per inciso, tale provvedimento autorizzatorio, in precedenza, era stato comunque emanato (non potremmo altrimenti parlare di rinnovo) nonostante (anche allora vi fosse) assenza di legge regionale.

Non volendo soffermarsi oltre sulle speciose contraddizioni censurabili nel provvedimento annullato, la sentenza offre lo spunto per spendere alcune considerazioni in ordine a tali soggetti – le guardie giurate volontarie - che, benché incensati per l'elevato contributo sociale fornito, non godono di medesimo opportuno riconoscimento in sede giuridica, nonostante la portata delle funzioni svolte.

Malgrado, infatti, si siano succedute pronunce giurisprudenziali di segno opposto, in vigenza di leggi regionali non sempre sovrapponibili nei contenuti, può ritenersi pacifico sostenere che le guardie zoofile rivestano la qualifica di pubblici ufficiali ai sensi degli artt. 57 c.p.p., 133 e 134 R.D. 18 giugno 1931 n.773.

Il segno ondivago dei provvedimenti amministrativi ha contribuito a confondere i labili confini delle definizioni.

Molte pronunce hanno statuito che non si possa escludere la qualifica di agenti di polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente riconosciute (nel caso in esame la ricorrente è guardia volontaria del WWF) sulla base dell'art. 27 e 30 della legge 157 del giorno 11 febbraio 1992 laddove espressamente attribuiscono alle medesime associazioni un compito di vigilanza venatoria.

Sulla base di tale interpretazione, la portata di tali funzioni si espande sino a ricomprendere sia un "potere ispettivo" che un "potere di controllo" inevitabilmente connesse al fine di ottenere un corretto e positivo svolgimento delle funzioni stesse.

Proprio l'espropriazione di queste peculiari e funzionali capacità è il cavallo di battaglia dei detrattori di tali figure.

Non raramente alcuni giudicanti hanno disatteso la profusione volontaria e dispendiosa dell'impegno delle medesime guardie azzerando i poteri di quest'ultimi sterilizzando i risultati da essi raggiunti sul campo nella prevenzione o contrasto di delitti.

Occasioni come quella riconducibile alla pubblicazione della sentenza in analisi permettono di rifocalizzare la necessaria attenzione su volontari che per almeno 16 ore al mese pattugliano i nostri territori per verificare che vengano rispettate le leggi in materia di protezione degli animali e per intervenire in casi di maltrattamento. Ma non solo.

La portata dell'opera delle guardie è direttamente proporzionale alle aree di intervento di loro competenza: estesa a tutte le leggi e regolamenti in materia di caccia, pesca, trasporti, maltrattamenti, importazione di animali esotici, macelli ed ogni altro settore nel quale siano implicati gli animali dove questi soggetti coadiuvano le forze dell'ordine nel medesimo lavoro per il quale, però, solo i secondi sono pagati.

Non tutti sono a conoscenza che il contributo delle guardie non si limita a rilevare illeciti ma arriva a promuovere e diffondere l'informazione in materia ambientale avendo facoltà di accertare e sanzionare in via diretta anche gli illeciti amministrativi anche riguardo la tutela del territorio.

Ora si comprende maggiormente la portata non tanto della sentenza emessa ma quanto del provvedimento che ne è stato l'oggetto di annullamento.

Con peregrine ricostruzioni giuridiche, infatti, con tale provvedimento di diniego si è di fatto impedito l'esercizio di un'attività socialmente utile nonostante una previsione normativa blindante.

Si badi che non si vuole incoronare la legittimità di un'attività sulla base della sua positiva rilevanza sociale, ma si vuole sottolineare la profondità di una ferita che provoca ancora più dolenza laddove ricada su settori così sensibili.

La stortura non è nuova nel nostro ordinamento nella misura in cui provvedimenti amministrativi stravolgono sul piano pratico le norme astratte poste dalla legge.

Nel caso specifico di interesse l'UTG non solo non ha ritenuto sufficienti le norme di cui agli artt. 55 e 57 del c.p.p. ma ha disatteso lo stesso tenore della specifica legge n. 189 del 2004.

Alla luce di quanto si è verificato in Umbria non è difficile ricordare episodi simili anche in altri contesti territoriali.

La frammentazione normativa (leggi regionali) e pratica (provvedimenti amministrativi) non facilitano la metabolizzazione della fattispecie che dovrà saper trovare l'aumento del proprio peso specifico nel vigoroso temperamento dell'idealità che muove i suoi attori.

Continuiamo su questa strada.

Daniele Carissimi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 535/2004 proposto da POMA Antonella., rappresentata e difesa dagli avv.ti Viali Valentino e Minciarelli Massimo, elettivamente domiciliati in Perugia, via Baglioni, 3 presso la Segreteria del T.A.R. Umbria;

C O N T R O

L'Ufficio Territoriale del Governo di Terni, in persona del Prefetto pro tempore;
Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con domicilio in Perugia, via degli Uffici n. 14;

per l'annullamento

del provvedimento del Prefetto di Terni del 5.7.2004, prot. n. 14110/04, relativo al diniego di rinnovo del decreto di approvazione a guardia particolare giurata per la vigilanza zoofila, rilasciato alla stessa ricorrente con determinazione del 6.8.03, per la durata di un anno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, la relazione del cons. Annibale Ferrari e udite le parti come da verbale.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1. L'impugnato provvedimento di diniego di rinnovo della nomina annuale a guardia giurata zoofila per conto del WWF (World. Wide. Fund for nature. Onlus. Sezione di Terni) è stato adottato con la specifica motivazione che "al momento non risulta ancora emanata la normativa regionale che istituisce la figura della guardia zoofila".

La ricorrente denuncia l'illegittimità di detta motivazione assumendo: A) che la stessa Prefettura di Terni, in data 6.8.2003, l'aveva già autorizzata ad espletare detta attività in base alla normativa nazionale di cui agli artt. 133 e 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza; B) che di recente, con l. n. 189 del 2004, è stata espressamente prevista (art. 6, 2° co.) la figura della guardia giurata operante per conto delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute; ciò al fine di assicurare il rispetto delle norme relative alla protezione degli animali.

Avverso tali censure l'Amministrazione intimata si è costituita e resiste.

2. Trattenuta la causa in decisione all'udienza del 9.3.2005, il Collegio subito rileva che il ricorso merita di essere accolto, al fine di consentire il riesame dell'istanza presentata in data 18.6.2004 dal WWF – Ufficio coordinamento provinciale delle guardie giurate – Sezione di Terni a nome e per conto della ricorrente, sulla base della disciplina legislativa nazionale vigente in materia.

Invero, poiché i precedenti decreti di nomina della ricorrente sono stati finora adottati proprio in base a detta disciplina nazionale (e precisamente in base al T.U. di P.S. del 1931 n. 773), non sembra affatto giuridicamente corretto e lineare che il diniego attuale possa essere giustificato sulla base della mancanza di una normativa regionale, al momento inesistente.

Il riesame del provvedimento impugnato dovrà essere effettuato anche alla luce della sopravvenuta L. n. 189 del 20 luglio 2004 (pur invocata dalla difesa della ricorrente); ciò, al fine di verificare l'attuale possibilità ed anche l'attuale opportunità di rilasciare un'autorizzazione di polizia come quella di specie (che comporta l'acquisizione di una qualifica di rilevanza anche penale ex artt. 55 e 57 c.p.p.), tenuto conto (fra l'altro) non solo e non tanto dei compiti di vigilanza riferiti agli "animali di affezione" ma anche dei più generali compiti di vigilanza che detta legge prevede per assicurare il divieto di maltrattamento degli animali.

3. Quanto alle spese di lite, queste possono essere integralmente compensate tra le parti in presenza di giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 9 marzo 2005 con l'intervento dei signori:

Avv.	Pier Giorgio	Lignani	Presidente
Avv.	Annibale	Ferrari	Consigliere, estensore
Dott.	Carlo Luigi	Cardoni	Consigliere

L'ESTENSORE
F.to Annibale Ferrari

IL PRESIDENTE
F.to Pier Giorgio Lignani

IL SEGRETARIO
F.to Rossella Cardoni